



# COMUNE DI PARELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE

DELLA ACQUA POTABILE." -

L'anno millenovecento ottantadue dodici  
 mese di Novembre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze  
 consiliari, convocato per deliberazione della Giunta Munic con avvisi  
 scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  
straordinaria ed in seduta pubblica di prima  
 convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

**FERRETTI Luigi**

**BAZZANI Bruno**

**MIRTO Pier Angelo**

**BARDONE Romano Corrado**

**BOLLETTINO Silvano**

**VERNETTO Michele**

**NASI Fernando**

**ORTOLAN Giuseppe Calisto**

**AMOSSO Gaspare Piergiuseppe**

**STROBBIA Fiorenzo**

**COSTA Lorenzo**

**AMPRIMO Ezio Maria**

**MOLINARIO Mario Emanuele**

**AMOSSO Gaspare Michele Giovanni Santino**

**STROBBIA Pietro Giorgio**

Del suddetti Consiglieri sono assenti i Signori:

Assume la presidenza **il Sig. FERRETTI Luigi - Sindaco -**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **BORZI' Dr. Carlo -**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

01/01/81



- Il Presidente riferisce che la Giunta Municipale ha predisposto il progetto del nuovo regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile al fine di assicurare al servizio medesimo un funzionamento regolare e tempestivo in armonia con le vigenti disposizioni di legge;

→ Ricorda, altresì, che l'acquedotto Comunale di Parella, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n°48 del 5.2.1981, è in gran parte alimentato mediante derivazione dell'acqua necessaria dalla acquedotto della Città di Ivrea poiché la sorgente di Parella non è in grado di fornire una quantità di acqua sufficiente.

Il nuovo regolamento è stato predisposto articolandosi in n°41 articoli che prevedono le disposizioni generali e stipula dei contratti, le variazioni in corso di contratto, gli impianti, i pagamenti, le condizioni varie, le erogazioni a bocca libera per estinzioni incendi, le erogazioni ad uso del Comune e le disposizioni relative alle tariffe per la distribuzione dell'acqua potabile-

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Udita la relazione del Presidente;
- Udita la lettura, articolo per articolo; del regolamento di che trattasi;
- Richiamati gli articoli 131 n°6 e 139 n°7 del T.U.L.C.P. n°148/1915;
- Sentito l'intervento dell'Assessore Bollettino Silvano;
- Sentito l'intervento del Consigliere Molinaro Mario il quale chiede una futura revisione del regolamento qualora insorgessero lungaggini e difficoltà sia nei termini di allacciamento sia negli interventi di riparazione di eventuali guasti.

Con voti unanimi favorevoli dei quindici consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

- 1) di approvare il regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile composto di n°41 (quarantuno) articoli come risulta nel testo

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

CONVENE IL

- 2) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento con le modalità di cui al terzo comma dell'art.62 del T.U.L.C.P. n°383/1934 così come sostituito dall'art.21 della legge n°530/1947.
- 3) di revocare, a tutti gli effetti, il precedente regolamento di iden- tico oggetto approvato dal Consiglio Comunale in data 15.5.1962 ver- bale n°9 e successiva modifica deliberata con provvedimento consilia- re n°23 in data 12.9.1964. -
- 4) di inoltrare il presente provvedimento al Ministero della Sanità ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 del T.U.L.C.P. n°383/1934 e dell'art.345 del T.U.L.S. approvato con R.D. n°277/1934 n.1265. -

\*\*\*\*\*

ELIAMUNDO CANTARONE II

ELIAMUNDO CANTARONE II



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

ELIAMUNDO CANTARONE II

ELIAMUNDO CANTARONE II

ELIAMUNDO CANTARONE II

ELIAMUNDO CANTARONE II

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

ELIAMUNDO CANTARONE II

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

ELIAMUNDO CANTARONE II

ELIAMUNDO CANTARONE II

Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati

IL SINDACO

FERRETTI Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO

BAZZANI Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE

BORZI' Dr. Carlo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza del

21 GEN 1983

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ e contro di essa non pervennero reclami.



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il 21 GEN 1983

Viso: IL SINDACO

Ferretti Luigi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Borzi' Dr. Carlo

TRASMESSO elenco n. 13/88

PERVENUTO

al Comitato Regionale di Controllo in data 09/02/1983

DIVENUTA ESECUTIVA

in data 02/03/1983, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 1976, n. 42.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

## REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

### TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI E STIPULA DEI CONTRATTI

Art. 1 - Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua potabile, con concessione di erogazione derivata dagli impianti di sua proprietà, secondo le condizioni e modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2 - Titolarità delle concessioni.

Le concessioni sono date a tutti gli Utenti che ne facciano richiesta per provvedere di acqua potabile le loro abitazioni e relative pertinenze, purché si abbiano le condizioni affinché l'acqua possa giungere, per carico proprio, nel punto di consegna.

Il Richiedente che non sia proprietario dell'immobile a cui viene concessa l'erogazione, o attraverso il quale sia necessario il passaggio con la tubazione di presa, dovrà procurarsi l'incondizionato consenso scritto dal proprietario legittimo.

L'Amministrazione C. le si riserva di non accogliere quelle domande di concessione che, a suo insindacabile giudizio, sentito il parere del proprio Ufficio Tecnico, presentino inconvenienti o comunque provochino danni di qualsiasi natura al pubblico interesse.

Art. 3 - Richiesta di contratto.

La concessione si assegna a seguito richiesta dell'interessato, mediante scrittura privata firmata dalle parti in doppio originale (uno dei quali ad uso dell'Utente) su apposito modulo stampato fornito dal Comune.

Con la firma di detta scrittura, l'Utente si assume intanto l'obbligo dei pagamenti di cui al successivo Art. 4, anche se non addiziona la stipula del regolare contratto.

Art. 4 - Spese di contratto e tasse.

Le spese di contratto, comprese quelle per la sua eventuale registrazione, i duplicati e le copie sono a carico dell'Utente.

Devono pertanto essere da Questi anticipate all'atto della stipulazione. Così dicasi per qualsiasi altra spesa di bolli, diritti, od altre derivanti dalla concessione.

Qualsiasi tassa erariale che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli apparecchi di misura nonché sugli impianti individuali di elevazione della pressione, sarà sempre a carico esclusivo dell'Utente.

Questi provvederà al pagamento dietro richiesta scritta e secondo le modalità da essa specificate.

Art. 5 - Decorrenza.

Tutti gli obblighi relativi alla concessione hanno efficacia per le parti a far tempo dalla firma del contratto, ne fa eccezione quello relativo al pagamento dei consumi, che avrà esclusivo effetto dal giorno in cui sarà dato all'Utente di avere a disposizione l'acqua stessa. Il che potrà avvenire quando i lavori necessari all'allacciamento saranno terminati, sempreché non sorgano opposizioni da parte di terzi.

Art. 6 - Scadenze.

Agli effetti delle regolarità delle scadenze, le scritture di concessione decorrono dal primo giorno dell'anno solare successivo alla data del contratto. Il corrispettivo riflettente il periodo della non compiuta annualità sarà conteggiato secondo l'Art. 5 precedente.

Art.7 - Durata delle concessioni.

La concessione viene assegnata in via normale per un periodo non inferiore a tre anni ed è continuativa di triennio in triennio, salvo disdetta scritta, da darsi a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, tanto da parte dell'utente - quanto da parte dell'Amministrazione concedente.

Art.8 - Domicilio legale.

Agli effetti del contratto di concessione, il richiedente elegge il proprio domicilio legale nel luogo in cui viene effettuata la erogazione dell'acqua.

Qualora l'utente indicasse un diverso recapito, ai fini di una piu' sollecita reperibilita', cio' non diminuisce l'efficacia, in caso di contestazione, del domicilio legale di cui sopra.

## TITOLO II° - VARIAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Art.9 - Risoluzione

La risoluzione anticipata del contratto di concessione si accorda con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di richiesta della risoluzione stessa, a seguito lettera raccomandata al Comune, nei casi sotto elencati:

- a)- demolizione totale o incendio dell'immobile servito;
- b)- cessazione completa dell'esercizio o dell'industria;
- c)- quando lo stesso utente stipuli uno o piu' nuovi contratti di importanza complessiva almeno uguale a quello che intende risolvere.

L'Amministrazione ha diritto di risolvere in qualunque tempo il contratto, oltreche' nei casi previsti dalla Legge, anche nei seguenti:

- a) - se l'utente proprietario e' addivenuto alla vendita, trapasso o divisione di tutto o parte dello stabile;
- b) - nei casi previsti dal successivo art.23;
- c) - dopo il decesso dell'Utente o cambiamento della ditta concessionaria.

Art.10 - Volture.

L'Amministrazione ha la facolta' di accordare all'utente che ne faccia regolare richiesta, quando i motivi siano plausibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa, il trapasso del contratto ad altra persona.

In tal caso l'utente otterra' la sollevazione dai propri impegni solo quando il successore stipuli un nuovo regolare contratto, avente valore di continuazione del precedente, nonche' quando l'Amministrazione abbia riconosciuto per iscritto, che tale nuovo contratto sostituisca il precedente.

La voltura ha efficacia, agli effetti contabili, dal 1° giorno dell'anno solare seguente il riconoscimento di cui al paragrafo precedente.

Art.11 - Trapassi

L'utente che addivene alla vendita o cessione dello stabile, esercizio o alloggio servito di acqua potabile, e' tenuto a darne avviso all'Amministrazione.

Tuttavia egli continua ad essere investito degli impegni assunti fino a che non abbia ottenuto la voltura di cui al precedente art. n.10.

In caso di decesso dell'Utente rinunciatario, gli eredi dovranno darne comunicazione, accettando e sottoscrivendo la voltura del contratto a proprio nome.

Le concessioni date ai proprietari di immobili assegnati mediante atto registrato, si intendono obbligatorie anche nei confronti dei successori.

#### Art.12 - Modificazioni al Regolamento

Le erogazioni vengono concesse sotto l'osservanza delle condizioni prescritte dal presente Regolamento oltre a quelle risultanti dalle singole scritture di concessione.

L'Amministrazione fa espressa riserva di introdurre nel presente Regolamento, oltre che nella tariffa, tutte quelle modificazioni che ritenesse obiettivamente indispensabili alla corretta applicazione dello stesso.

Dette modificazioni vanno intese obbligatorie anche per gli utenti che sono già concessionari di erogazione.

Tuttavia, nel caso di aumento della tariffa dell'acqua, è concessa all'utente la rinuncia ad ulteriori concessioni, sempre che questi lo dichiari entro 8 giorni dalla comunicazione, avvenuta nelle forme di legge, del deliberato aumento.

### TITOLO III° - IMPIANTI

#### Art.13 - Tubazione di presa

L'acqua viene derivata dalla condotta principale mediante apposita tubazione di presa, con relativi accessori, terminata all'estremità dal contatore o dal rubinetto di controllo, attraverso il quale è consegnata all'utente.

La tubazione di presa può anche derivarsi da altra analoga tubazione di presa già esistente.

L'utente riconosce senz'altro che la tubazione di presa e' di proprietà del Comune, anche per il tratto posto all'interno della proprietà privata, a monte del contatore o rubinetto di controllo, salvo i casi specificati dal presente Regolamento.

Ogni altro elemento; tubazioni, derivazioni, apparecchiature ecc. poste a valle del contatore sono di esclusiva proprietà dell'utente a cui spetta il relativo compito di manutenzione e tenuta in efficienza.

il  
L'Amministrazione ha diritto in ogni tempo di applicare alla tubatura di presa qualsiasi apparecchiatura accessoria di misura e/o controllo, anche all'interno della proprietà privata, a monte del contatore, e l'utente si obbliga ad averne cura.

I proprietari dei fondi e delle case che insistono entro l'area territoriale comunale danno gratuitamente libero passaggio ed appoggio alle condutture di acqua potabile, per servizio pubblico o privato, ogni qualvolta si renda necessario per motivi di praticità, economia ed efficienza degli impianti.

Eventuali risarcimenti per i danni arrecati, durante l'esecuzione dei lavori, saranno di volta in volta concordati fra l'Amministrazione Comunale ed il danneggiato, sulla scorta di specifica relazione a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' inoltre fatto tassativo divieto ai proprietari dei fondi entro i quali passano le tubazioni principali, di piantare alberi o arbusti di ogni genere, ad una distanza inferiore ai tre metri per ciascun lato.

I trasgressori saranno puniti con ammenda fino a Lire 100.000.- - per ogni albero o arbusto messo a dimora al di sotto di tale distanza.

Art.14 - Spese per la tubazione di presa.

La costruzione della tubazione di presa e' eseguita esclusivamente a cura e secondo le norme tecniche del Comune, a spese dell'Utente, il quale, pur non acquistando percio' titolo di proprietà sulla tubazione stessa, giusta l'articolo precedente, si obbliga - a pagare l'importo di essa come da tariffa, nonche' le spese accessorie che si potessero incontrare, sia pure che occorra, per provvedere di acqua l'utente, ingrandire una tubazione esistente.

Il pagamento, di regola, deve essere anticipato, salvo eventuale liquidazione o conguaglio alla fine dei lavori.

Nel caso che l'utente disponga già di una conduttura adeguata, la Amministrazione potrà, ove lo ritenga opportuno, servirsi in tutto o in parte di essa, limitandosi allora l'importo dovuto, alle sole opere da costruirsi.

La tubazione così' utilizzata passa per questo solo fatto di proprietà esclusiva e definitiva del Comune.

Le eventuali spese di mantenimento saranno in tal caso rimborsate dall'utente in base a deconto.

Art.15 - Rimborso spese parziale.

Qualora la tubazione di presa venga usufruita per allacciare altri nuovi utenti, senza peraltro richiedere di essere ingrandita, colui che per effetto del precedente o del presente articolo, ha versato a fondo perduto l'importo per la posa in opera, od una quota di esso, non avrà diritto ad alcun rimborso a qualsiasi titolo per le spese sostenute.

Art.16 - Manutenzione.

La manutenzione delle tubazioni di presa e di tutti gli altri impianti, posti o passati in territorio Comunale, è sempre eseguita per incarico, appalto o altre forme previste dalla vigente legislazione dall'Amministrazione stessa.

Le relative spese dovranno essere rimborsate dall'utente, a semplice richiesta, quando:

a)- i guasti fossero a lui imputabili, alla sua imperizia o negligenza, ad inconvenienti o disastri avvenuti all'interno della privata proprietà, ovvero a gelo, intendendosi che l'utente deve in modo speciale proteggere le tubazioni ed i dispositivi di erogazione nei periodi freddi con i mezzi e gli accorgimenti che sono piu' op-

opportuni;

b)- l'utente richieda qualsiasi altro lavoro.

#### Art.17 - Manovre.

La manovra dei rubinetti stradali, di presa e di tutte le altre apparecchiature spetta unicamente all'Amministrazione o comunque agli incaricati dall'Assessorato competente, a cui l'utente può richiederla in caso di necessità.

(Tecnico)

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di manomettere o anche solo manovrare le apparecchiature e le tubazioni del Comune fino al contatore o al rubinetto di controllo compreso.

Delle manomissioni l'Utente e' sempre responsabile, e gli è fatto obbligo di denunciare immediatamente i guasti che si verificassero. Per le rotture anche casuali dei suggelli, si provvederà a norma di legge.

E' solo consentita all'utente, nei casi di gravi guasti all'interno della privata proprietà, la semplice manovra libera della saracinesca, ove esista, posta immediatamente a monte del contatore.

#### Art.18 - Diramazioni interne.

Le diramazioni interne, a partire dal contatore o dal rubinetto di controllo, sono in carico all'utente il quale può valersi di installatore di sua fiducia, per l'esecuzione e la manutenzione delle medesime, senza che l'Amministrazione assuma alcuna responsabilità al riguardo.

Dette diramazioni devono essere disposte in modo da scongiurare ogni pericolo di danni alle opere pubbliche o comunque disturbi nel servizio.

In ogni caso deve potersi mantenere, anche in caso di gelo, il normale deflusso dell'acqua.

Si dovranno inoltre evitare le perdite che per la loro natura non possono essere registrate dal contatore.

Qualora queste si verificassero, è facoltà dell'Amministrazione di provvedere d'Ufficio, a spese dell'Utente, per le necessarie riparazioni.

E' fatto divieto all'utente di accumulare acqua potabile per usi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento; di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, ovvero con acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza; di collegarle ad apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschetta aperta, nonché di provocare ritorni nell'acquedotto comunale.

E' inoltre tassativamente vietato il collegamento diretto alle diramazioni e/o <sup>alle</sup> tubazioni di presa di autoclavi o apparecchiature per il sollevamento o potenziamento della pressione. Tali dispositivi possono essere installati quando, a monte degli stessi ed a valle del contatore, siano interposte adeguate cisterne di riserva. L'Amministrazione si riserva ampia facoltà di predisporre in qualsiasi momento opportuni controlli da parte del personale tecnico incaricato, onde accertare la regolarità delle installazioni di cui al precedente comma.

Art.19 - Ispezioni.

Allo scopo di vigilare a che siano osservate le prescrizioni tutte delle scritture di concessione e del presente Regolamento, di accertare le eventuali infrazioni, l'Amministrazione avrà sempre il diritto di far procedere, a mezzo dei suoi impiegati ed agenti, a locali ispezioni e verifiche, anche nell'interno degli stabili ove l'acqua viene condotta ed usata.

TITOLO IV° - PAGAMENTI -

Art.20 - Modalità.

I pagamenti delle bollette relative ai consumi, di eventuali lavorie di ogni altra somma dovuta al Comune, in dipendenza del contratto di concessione, vanno effettuati sulla base delle tariffe e nei modi da esso stabiliti.

Qualora si renda necessario, per esigenze amministrative e contabili, l'utente autorizza anche la riscossione a mezzo di tratta postale.

Le quietanze, gli aggi, il bollo e le spese di riscossione a mezzo posta sono a carico dell'Utente e si accumulano sulla bolla. I reclami non danno diritto a differire il pagamento. (Solve et repute).

Le eventuali rettifiche, gli sgravi ed i rimborsi saranno regolati, previa opportuna delibera della Giunta Municipale, con le bolle successive e/o con le modalità da essa ritenute piu' opportune.

Art.21 - Ritardi.

In caso di ritardi nei pagamenti, oltre il termine stabilito, l'utente sarà considerato moroso e dovrà corrispondere una indennità di mora pari al 10% della somma dovuta, per ogni quadrimestre trascorso oltre la data prefissata.

tale computo deve essere calcolato sull'ammontare delle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza della concessione.

Tuttavia, trascorsi dieci giorni, l'Amministrazione ha facoltà di fare sospendere l'erogazione, sia di questa che di ogni altra concessione accordata al medesimo utente, fino a che non sia estinto: il debito, senza che tale sospensione liberi l'utente stesso dallo obbligo di eseguire il contratto fino al termine suo, e senza che abbia diritto ad abbuone, rimborso o indennità.

I lavori che occorreranno per sospendere e riattivare l'erogazione saranno a carico dell'utente.

TITOLO V° - CONDIZIONI VARIE

Art.22 - Uso dell'acqua.

L'utente ha la facoltà di valersi dell'acqua concessa, sotto l'osservanza del presente regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto ed a servizio dello stabile, locale, stabilimento ed esercizio in esso indicato, e delle persone ivi dimoranti.

Non può però erogare né permettere che venga erogata una parte qualsiasi di detta acqua, ad uso di altri stabili senza il consenso scritto da parte dell'Amministrazione, sotto pena di risarcimento dei danni e di ogni altra conseguenza di Legge.

Spetta all'utente l'adempimento di ogni obbligo imposto dal Regolamento di igiene circa l'uso dell'acqua.

È vietato all'utente di farne commercio con chicchessia.

#### Art.23 - Infrazioni .

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale al Comune spettante, qualsiasi inosservanza od infrazione ai disposti degli articoli - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - e qualsiasi altra grave infrazione al regolamento o atto dell'utente e di chiunque diretto a procurare un indebito godimento di acqua, ha diritto al Comune di sospendere il servizio, finché ogni cosa sia ridotta allo stato normale e finché l'utente non abbia soddisfatto il Comune di ogni suo avere, oppure di risolvere il contratto, per il fatto che è sufficiente un semplice avviso raccomandato.

Nel primo caso l'utente continua ad essere tenuto alla osservanza degli obblighi contrattuali e non può pretendere alcun abbuono, rimborso o indennità.

Le spese di sospensione e di riattivazione del servizio sono a carico dell'utente.

#### Art.24 - Eventuali interruzioni e danni.

Anche se da parte dell'Amministrazione sono stabiliti precisi impegni per la fornitura, resta implicito che essa non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso, per diminuzione o aumento della pressione, o altro qualsiasi inconveniente o danno che potesse derivare dalla concessione.

In particolare sono a carico dell'utente i danni che eventualmente possano derivare dall'acqua sfuggita dalla tubazione di presa.

Le modificazioni che per qualsiasi ragione si rendessero necessarie alle diramazioni interne, sono sempre a carico dell'utente.

#### Art.25 - Vincolo -

L'utente si impegna per tutta la durata della concessione e per i tre anni successivi a ricorrere esclusivamente alle forniture di questo acquedotto Comunale, sia per gli usi attuali che per quelli a venire che gli potessero occorrere, sempreché l'Amministrazione non si rifiuti di fornirgliela alle condizioni del presente Regolamento ed alle tariffe approvate dai competenti organi di controllo.

#### Art.26 - Tipi di concessione.

La concessione viene data in via principale per uso potabile, per gli impianti termosanitari e per estinzione incendi. Tuttavia sono ammesse, entro i limiti di disponibilità, concessioni per altri usi.

Nei casi di scarsa disponibilità ed a insindacabile giudizio della Amministrazione, potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per usi diversi da quelle potabile o estinzione incendi per i periodi che l'Amministrazione stessa ritenga più opportuni, fermo restando l'impegno di preavvisare gli utenti nelle forme e nei modi più consueti.

Art.27 - Sistema di erogazione -

Le erogazioni sono fatte di regola col sistema a contatore.

In casi speciali puo' essere adottato un altro sistema di misura. Quelle per estinzione incendi sono a bocca libera per gli Enti pubblici o Comunità; per gli Enti privati dovranno essere installate a valle del contatore.

In ogni caso tutte le bocche antincendio saranno del tipo unificato disposto dalle Leggi vigenti.

TITOLO VI° -

Art.28 - Quantitativo fisso e sorpasso -

Le concessioni a contatore sono garantite per il quantitativo annuo nella misura prevista dal successivo art.41. L'utente tuttavia è tenuto a pagare solo l'effettivo consumo qualora lo stesso sia inferiore al quantitativo minimo stabilito dal predetto articolo 41.

Resta tuttavia facoltà dell'utente di prelevare un quantitativo maggiore di quello previsto dal contratto, senza che l'Amministrazione sia formalmente impegnata nell'obbligatorietà di tale ulteriore fornitura.

Quando il consumo annuo registrato dal contatore supera il volume minimo garantito, l'eccedenza o sorpasso sarà pagata dall'utente in base alla tariffa contrattuale, unitamente alla rata del quantitativo fisso stesso.

Art.29 - Quantità di acqua da richiedere -

Nelle erogazioni per uso potabile, il quantitativo fisso contrattuale e' stabilito secondo i disposti del successivo art.41 - in relazione all'importanza, uso e destinazione dell'immobile, al calibro del contatore, al numero di utenze servite ( come nel caso di abitazioni condominiali ) - e a tutti quegli elementi che l'Amministrazione ritiene determinanti ai fini dell'entità dell'erogazione stessa, ed in ogni caso non deve essere inferiore a quello voluto dal regolamento di igiene e sanità.

Detto quantitativo potrà essere ridotto, previa richiesta scritta dell'Utente, su parere favorevole dell'Amministrazione, in tutti quei casi che possono risultare obiettivamente anomali.

Art.30 - Installazione del contatore -

Il contatore viene fornito dal Comune all'utente il quale è tenuto al pagamento del canone per nolo e manutenzione ed e' inoltre responsabile della conservazione di esso e dei relativi suggelli. La installazione o sostituzione del contatore viene effettuata esclusivamente dal tecnico designato all'uopo dall'Amministrazione e a spese dell'Utente.

All'ufficio Tecnico Comunale spetta la scelta del luogo in cui l'installazione va effettuata, in modo che gli agenti preposti vi possano comodamente accedere ed ove sia possibile l'ispezione della tubazione di presa.

E' a carico dell'utente la spesa per la nicchia, mensola, cassetta, chiusino e simili occorrenti per collocare o proteggere il contatore.

Qualora si constatasse che il luogo ove è collocato il contatore non risponda ai requisiti sopra descritti, o lo esponga a pericoli di guasto e/o di gelo, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà ordinare la rimozione e lo spostamento a totali spese dell'utente, - sempreche' il fatto dipenda da manomissioni arbitrarie da lui apportate.

Art.31 - Calibro -

In base alla concessione richiesta, l'Ufficio Tecnico Comunale determinerà il calibro del contatore, riservandosi di sostituirlo, a suo insindacabile giudizio, qualora risulti inadeguato al consumo effettivo, imponendo all'utente la relativa modificazione del contratto.

Art.32 - Verifiche -

L'utente può richiedere in ogni tempo, mantenendosi in regola con i pagamenti, la verifica della funzionalità del contatore.

L'Amministrazione può a sua volta, fare verificare dai propri agenti, in qualunque ora del giorno, le apparecchiature di misura e controllo dell'erogazione.

Ove risultino irregolarità o disfunzioni, è fatto obbligo all'utente di provvedere al ripristino ed alle eventuali riparazioni.

Va inteso che le spese relative restano in ogni caso a carico dell'utente.

Art.33 - Letture -

Onde stabilire la quantità di acqua erogata, l'Amministrazione provvederà a fare eseguire la lettura dei contatori una volta all'anno.

La lettura si ritiene come fatta in presenza dell'utente e, di norma, si considera come consumo pari a 12 mesi anche se rilevato con una tolleranza di 30 giorni, in più o in meno, rispetto alla lettura precedente.

Qualora nel giro ordinario fatto dall'incaricato delle letture questi non trovasse, per assenza dell'utente o di persona incaricata da lui, mezzo di accedere per visitare il contatore, è in facoltà dell'Amministrazione di ritenere che nell'anno decorso non si sia verificata eccedenza e che pertanto sia dall'utente dovuto il consumo contrattuale, mentre l'eccedenza che fosse effettivamente avvenuta, verrà cumulata nella bolletta successiva e così via per gli altri anni.

Art.34 - Contatore fermo -

Quando venisse accertato che per una qualsiasi causa il contatore non registri il volume di acqua fornito, in conseguenza di avaria non dovuta ad arbitraria manomissione, il consumo sarà valutato o in base al corrispondente dell'anno precedente, oppure calcolato - forfettariamente sulla base di 50.= metri cubi a persona, secondo le condizioni più favorevoli per il Comune.

Art.35 - Erogazioni senza contatore -

Per il periodo in cui venisse dato all'utente di servirsi della acqua senza che sia ancora installato il contatore, si suppone agli effetti dei pagamenti che il consumo corrisponda giornalmente alla sola quantità stabilita dal contratto.

#### TITOLO VII° - EROGAZIONI A BOCCA LIBERA PER ESTINZIONE INCENDI

Art.36 - Rubinetto di controllo -

Nelle concessioni a bocca libera per estinzione incendio, la tubazione di presa termina col rubinetto di controllo, che viene installato in un punto scelto dall'Ufficio Tecnico comunale, nella proprietà dell'utente o da lui affittata, ed è dato in custodia all'utente stesso munito di suggello, a garanzia della sua chiusura. L'utente assume l'obbligo formale di non aprire tale rubinetto non per necessità derivante da incendio e di informare l'Amministrazione dell'apertura del suggello entro le 24 ore successive. L'utente è tenuto a firmare il verbale di posa e di applicazione del suggello stesso.

Sono a carico dell'utente le spese per la posa in opera della nicchia, cassetta o simili, occorrenti per collocare e proteggere il rubinetto di controllo.

Art.37 - Uso dell'acqua -

L'acqua deve essere usata unicamente per il servizio di estinzione incendi.

Art.38 - Pagamenti -

Il canone per le erogazioni ad uso estinzione incendi si paga a rate annuali posticipate, nella misura forfettaria stabilita dal Consiglio Comunale.

Art.39 - Idranti -

Le bocche o idranti da incendio dovranno essere del tipo unificato stabilito dalle leggi vigenti.

L'utente non può modificare la disposizione delle bocche senza che l'Amministrazione non sia preventivamente avvertita per iscritto.

È altresì vietato aumentare il loro numero senza addivenire previamente alla modificazione del contratto.

#### TITOLO VIII° - EROGAZIONI AD USO DEL COMUNE

Art.40 - Erogazioni ad uso del Comune -

Le forniture di acqua potabile ad uso del Comune sono gratuite e si distinguono in due categorie:

a)- di carattere pubblico, come idranti stradali, fontanelle, lavatoi pubblici, inaffiamento stradale e servizi inerenti alle forniture comunali;

b)- di carattere privato, come quello per uso uffici, impianti sportivi, scuole, asili e simili.

TITOLO IX° - TARIFFE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE -

Art.41 - Erogazioni a contatore -

Il quantitativo minimo contrattuale annuo è fissato in metri cubi 100.= al prezzo stabilito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Tale deliberazione conterrà inoltre:  
i prezzi unitari per consumi oltre i 100.= m.c. e le quote per no lo contatore.

La quantità di cui sopra è intesa come utenza singola ad uso privato, secondo i disposti dei precedenti artt.26 e 29.

Quando le utenze siano piu' di una, legate però ad unico contatore, come nel caso di abitazioni plurifamigliari, il minimo contrattuale sarà moltiplicato tante volte quante sono le utenze stes se -

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/01/88... con provvedimento n° 11/88 -

Li, 21 GEN 1983

Visto: IL SINDACO (Ferrelli Luigi)

*Ferrelli Luigi*



IL SEGRETARIO COMUNALE

Publicato all'Albo Pretorio addi 21 GEN 1983 giorno festivo senza reclami.

Visto: IL SINDACO (Ferrelli Luigi)

*Ferrelli Luigi*



IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuto esecutivo per decorrenza dei termini previsti dalla Legge 10/2/1953 n° 62

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dal 3 MAR 1983 ..... al 17 MAR 1983 ..... ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 1934 modificato dall'art. 21 della Legge 9/6/1947 n° 530.

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE


Trasmesso per l'omologazione al Ministero della Sanità con nota n° 1134/88 ..... in data 29.04.1983

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PARELLA  
Provincia di Torino



*Supplicato all'Albo Pretorio et*

Visto: IL SINDACO

21 GEN 1983



IL SINDACO

(Ferrelli Luigi)

*Ferrelli Luigi*

*Rifullicato dal 08/03/83*

COMUNE DI PARELLA  
Provincia di Torino

Attesto che il presente REGOLAMENTO  
è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune  
ininterrottamente dal 21/01/83 al 17/03/83  
Parella, il 23/03/83 il Messo Comunale

Visto, per certificazioni.  
il Segretario Comunale

*[Signature]*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
COMITATO GESTIONE U.S.L. 1-23 TORINO

Prot 3357

*Il Presidente*

Torino II,

14 MAR 1984

Oggetto: Comune di Parella - Esame ed approvazione Nuovo Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile. Del. C.C.n; 41 del 12.II.1982.


Al Signor Sindaco  
del Comune di  
10010 PARELLA

Si comunica che il Consiglio Provinciale di Sanità di Torino nella seduta del 28.2.1984, ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Regolamento di cui all'oggetto, dal punto di vista igienico sanitario.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE DELEGATO  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITA'

Ing. Giulio Poli



IL SEGRETARIO

*Abouardo*